

## **REGOLAMENTO ELETTORALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, INTERREGIONALE O REGIONALE DELLA SIN**

In ossequio a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 dello Statuto Nazionale della Società Italiana di Nefrologia – SIN, con delibera del Consiglio Direttivo dell'8 novembre 2004 e successive modifiche del Consiglio Direttivo del 22 febbraio 2010, è adottato il seguente regolamento elettorale della SIN.

### **Premessa**

Le norme di cui al presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare e illustrare le modalità di presentazione della candidatura e di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, Interregionale o Regionale della SIN.

Resta inteso che ogni Presidente e Segretario-Tesoriere o Segretario dei predetti organi, ciascuno per la parte di propria competenza, sarà responsabile del corretto adempimento delle disposizioni stabilite dal presente regolamento.

### **Art. 1 – Elezioni nazionali e rinnovo della quota associativa**

Le Elezioni Nazionali vengono indette dal Consiglio Direttivo che nomina la Commissione Elettorale in tempo utile per consentire alla stessa l'espletamento delle funzioni attribuitele ai sensi del successivo art. 5.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, sulla base del presente Regolamento, provvede a definire e a dare comunicazione ai Soci del numero dei posti resisi vacanti nel Consiglio Direttivo nazionale e delle altre cariche scadute. Tale comunicazione sarà fornita ai Soci tramite e-mail e/o tramite l'Organo di informazione dell'Associazione, almeno 2 mesi prima della data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Per partecipare alle Elezioni Nazionali i Soci ordinari devono essere in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Nel caso di contestazione circa il diritto di intervento di un Socio, questo è tenuto a provare con apposita ricevuta il regolare versamento della quota associativa.

*I Soci ordinari possono rinnovare la quota associativa alla data del Congresso Nazionale.*

*La quietanza relativa a tali quote verrà emessa dall'Associazione al momento del ricevimento.*

### **Art. 2 – Elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e delle altre cariche di nomina assembleare**

Ogni Socio onorario ed ogni Socio ordinario in regola con le quote associative è elettore, ma sono eleggibili per il Consiglio Direttivo soltanto i Soci ordinari in regola con le quote associative.

I Soci che intendano candidarsi devono presentare per e-mail al Segretario-Tesoriere della SIN richiesta corredata da fotografia digitale e sintetico *curriculum vitae*, entro la scadenza prevista per la presentazione delle candidature. Il rispetto di tale termine consentirà alla SIN di dare adeguata informativa ai Soci del profilo dei candidati, tramite il sito WEB e/o l'Organo di informazione dell'Associazione. Il Segretario della SIN redigerà la lista dei candidati. Qualora venisse a mancare il numero di candidati sufficienti per cause di forza maggiore, è possibile presentare la propria candidatura entro le ore 24 del settimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

La lista dei candidati sarà comunicata alla relativa Commissione Elettorale e pubblicata sul sito web della SIN attraverso il quale verranno effettuate le votazioni online.

### **Art. 3 – Elezioni Regionali o Interregionali**

Le Elezioni Regionali o Interregionali vengono indette dal Consiglio Direttivo che nomina la Commissione Elettorale in tempo utile per consentire alla stessa l'espletamento delle funzioni attribuitele ai sensi del successivo art. 5.

Il Presidente del CD, sulla base del presente Regolamento, provvede a definire e a dare comunicazione ai Soci del numero dei posti resisi vacanti nel Consiglio Direttivo. Tale comunicazione sarà fornita ai Soci tramite e-mail e/o tramite l'Organo di informazione dell'Associazione, almeno 2 mesi prima della data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Per partecipare alle Elezioni i Soci ordinari devono essere in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

I Consigli Direttivi Regionali o Interregionali sono costituiti da sette Soci ordinari, nel rispetto dei principi di rappresentatività e alternanza individuati dall'art. 5 del Regolamento delle Sezioni Regionali o Interregionali della SIN.

### **Art. 4 – Elezione al Consiglio Regionale o Interregionale**

Ogni Socio ordinario in regola con le quote associative è elettore ed eleggibile a membro del Consiglio Direttivo della propria Regione o Interregione, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dal citato art. 5 del Regolamento delle sezioni Regionali o Interregionali della SIN.

I soci onorari possono esercitare il proprio diritto di voto ma non sono eleggibili a cariche regionali o interregionali.

I Soci che intendano candidarsi devono presentare per e-mail al Segretario della Sezione Regionale o Interregionale richiesta, corredata da fotografia digitale e sintetico *curriculum vitae* entro la scadenza prevista per la presentazione delle candidature. Il rispetto di tale termine consentirà alle Sezioni Regionali o Interregionali di dare adeguata informativa ai Soci del profilo dei candidati, tramite il sito WEB e/o l'Organo di informazione dell'Associazione. Il Segretario della Sezione Regionale o Interregionali redigerà la lista dei candidati.

Qualora venisse a mancare il numero di candidati sufficienti per cause di forza maggiore, è possibile presentare la propria candidatura entro le ore 24 del settimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

La lista dei candidati sarà comunicata alla relativa Commissione Elettorale e pubblicata sul sito web della SIN attraverso il quale verranno effettuate le votazioni online.

Laddove non diversamente specificato, le regole previste per le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale valgono anche per le elezioni dei Consigli Direttivi Regionali o Interregionali.

### **Art. 5 – Commissione Elettorale**

Prima di procedere alle operazioni di voto, viene istituita una Commissione Elettorale, composta dal Segretario rispettivamente Nazionale, Regionale o Interregionale e da due Soci ordinari nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, Regionale o Interregionale, a seconda che le elezioni siano nazionali, regionali o interregionali.

Il Presidente della Commissione è il Segretario.

La Commissione Elettorale sulla base del presente Regolamento, provvede a rendere note le scadenze elettorali:

1. data di scadenza per la presentazione delle candidature; **che dovrà essere antecedente di almeno 30 giorni l'inizio delle votazioni;**
2. data e ora di inizio e fine delle votazioni online; per le votazioni Nazionali è prevista una durata di 30 gg prima dell'inizio del Congresso Nazionale SIN, fino alle sei ore antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci SIN nell'ambito del Congresso stesso; le votazioni regionali **dovranno avere una durata di 14 giorni.**

La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle candidature presentate, sovrintende al regolare svolgimento delle operazioni di voto nel rispetto della segretezza del voto stesso e della privacy, controlla la regolarità dell'elettore, stila la graduatoria finale dei candidati. Di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni che devono essere obbligatoriamente verbalizzate, deve essere redatto verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Elettorale.

#### **Art. 6 – Operazioni di voto e di scrutinio**

Le elezioni avvengono con modalità informatica, online, utilizzando il sito web della SIN.

Ogni Socio con diritto di voto, utilizzando la user e password di accesso alla propria area riservata del sito web della SIN, potrà accedere alla scheda elettorale informatizzata attraverso la quale potrà esprimere le scelte di voto; ogni Socio ha diritto ad esprimere un numero di preferenze pari al numero di posti resisi vacanti nel Consiglio Direttivo.

La scheda dovrà riportare il massimo di candidati che è possibile indicare nella tornata elettorale in questione.

Al termine delle operazioni di voto il sistema informatizzato provvederà automaticamente al conteggio dei voti, assegnando le preferenze ai candidati.

Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale stila la graduatoria finale e la graduatoria degli eletti, curando che sia soddisfatta, in caso di elezioni al Consiglio Direttivo Nazionale e Interregionale, la rappresentatività (non più di due per Sezione) prevista dagli artt. 10 e 18 dello Statuto SIN.

In caso di parità prevale l'età anagrafica.

Nel rispetto del suddetto principio di rappresentatività, risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino al raggiungimento di un numero di eletti pari ai posti resisi vacanti.

Il Presidente della Commissione Elettorale riferisce all'Assemblea dei Soci l'esito della votazione e proclama i candidati eletti.

Il Segretario o uno dei membri della Commissione Elettorale redigono un verbale di tutte le operazioni di voto sottoscritto dal Segretario e da tutti i membri della Commissione Elettorale.

Il Presidente della Commissione Elettorale dovrà provvedere all'invio del verbale citato alla Segreteria Nazionale della SIN, ai fini dell'acquisizione degli atti, entro le 36 ore successive.

#### **Art. 7 – Invalidità ed impugnazione delle operazioni**

Le operazioni effettuate non in conformità con il presente regolamento possono essere impugnate dai Soci, purché il loro dissenso sia stato verbalizzato dalla Commissione Elettorale, mediante ricorso davanti al Collegio dei Probiviri con le modalità previste dall'art. 16 dello Statuto vigente e dall'apposito regolamento. Il ricorso scritto dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data delle operazioni di voto.

#### **Art. 8 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale della SIN.